

Italinforma

6
n. / anno VII / giugno 2018

IL PATRONATO DEI CITTADINI
Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma
Tel: 06. 85 23 31 | Fax: 06. 85 23 34 88
informazioni@pec.italuil.it | www.italuil.it

ITALINFORMA - PERIODICO TELEMATICO
Iscrizione Tribunale Civile di Roma n. 301/2011
Direttore Responsabile: Antonio Passaro
Direzione e redazione: Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma

CONFERENZA FORMATIVA ITAL: "MAI SMETTERE DI IMPARARE"

Intervista al Direttore generale Ital **Maria Candida Imburgia**

"La formazione, il filo che unisce la nostra passione". È lo slogan che ha caratterizzato lo svolgimento della Conferenza formativa dell'Ital svoltasi a Roma lo scorso 20 giugno, nell'immediata vigilia del XVII Congresso nazionale della Uil. Un appuntamento molto importante che ha visto la presenza di ospiti delle Istituzioni e di Enti oltre, ovviamente, a una massiccia partecipazione di rappresentanti ed esponenti sia della Uil sia dei responsabili e operatori del Patronato. Ne parliamo con il Direttore dell'Ital, Maria Candida Imburgia. Per l'Ital, è stata un'iniziativa di grande spessore...

Direi che si è trattato di un importante momento di incontro e di approfondimento. Abbiamo focalizzato la nostra riflessione, in particolare, sul ruolo del Patronato in riferimento alla previdenza italiana, alla gestione dei flussi migratori e alla tutela e prevenzione sul lavoro. Per affrontare con efficacia questo insieme di tematiche, sono fondamentali la formazione, gli aggiornamenti continui e lo scambio delle conoscenze tecnico operative che generano una miscela di saperi. Tutto ciò è emerso con evidenza, e ne è stata confermata l'essenzialità, grazie ai preziosi contributi offerti da tutti i relatori, proprio nel corso della Conferenza organizzata dall'Ital.



L'altro slogan, a te molto caro, che ha connotato il programma di questa iniziativa, è: "Mai smettere di imparare". Perché?

Perché è in questo modo che un grande Patronato come l'Ital può svolgere più efficacemente la propria attività di interesse pubblico, offrendo un ausilio a chi ha bisogno di fruire dei diritti sociali. C'è un rapporto molto stretto tra formazione e qualità del servizio: è così che si ottengono i migliori risultati nella tutela e assistenza dei lavoratori, dei pensionati e delle loro famiglie. Non stiamo parlando solo di uno strumento, ma di un abito mentale: la formazione ha una sua particolare dimensione etica, perché grazie ad essa si realizzano le condizioni per aiutare le persone a esercitare i propri diritti.

La grande partecipazione alla Conferenza è stata anche una conferma della validità di questa tesi. Condividi la mia impressione?

Sono d'accordo. Ed è per questo che, voglio cogliere l'occasione per ringraziare, ancora una volta, tutti coloro che ne hanno reso possibile la realizzazione e il successo. Un grazie sincero va a tutti i relatori, in particolare agli ospiti esterni dell'Inps e dell'Inail che, in virtù della loro esperienza e delle loro competenze, hanno impreziosito la nostra iniziativa.

PREVIDENZA

Da luglio, pagamento quattordicesima ai pensionati ultra64enni

ANF: importi e livelli reddituali per il periodo 1°luglio 2018 – 30 giugno 2019

ASSISTENZA

Indennità di maternità anche al padre adottivo libero professionista

LAVORO

È nullo il licenziamento per malattia quando non sia terminato il periodo di comportamento

SALUTE E SICUREZZA

Una tantum per i malati di mesotelioma non professionale

Dal 1° luglio, rivalutazione degli indennizzi per danno biologico

- ◀ Altrettanto fondamentali sono state le relazioni del Segretario generale della Uil pensionati, Romano Bellissima, e dei Segretari confederali della Uil, Domenico Proietti e Silvana Roseto, che con i loro contributi hanno indirizzato il successivo dibattito. Un ringraziamento speciale, infine, va al Segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, che ci ha onorato della sua presenza, nonostante i numerosi impegni e l'imminente apertura del XVII Congresso nazionale della Uil. Vorrei sottolineare, a questo proposito, la preziosa sinergia che si è determinata con la Confederazione e con tutte le categorie, in primis proprio con i pensionati. La strada è quella giusta e su essa occorre proseguire con passione.

Ecco un'altra parolina "magica": la passione. Possiamo dire che si tratta del valore aggiunto che dà forza al lavoro del nostro Patronato?

Per ottenere gli obiettivi che ci prefiggiamo, la passione con la quale tutti gli operatori e i dirigenti dell'Ital svolgono quotidianamente il proprio lavoro diventa essenziale. Dalla società emergono nuovi bisogni che stanno determinando un cambiamento del ruolo stesso del Patronato. Per stare al passo con i tempi, dunque, ci vogliono testa e cuore, formazione e passione, competenza e disponibilità. In questo modo, la nostra missione sociale diventa un traguardo che si rinnova ogni giorno e che possiamo raggiungere, sempre, quotidianamente, con soddisfazione di tutti.

Un'ultima domanda. Il giorno successivo alla Conferenza, lo abbiamo ricordato, è iniziato il XVII Congresso nazionale della Uil. In sintesi, vuoi esprimere una tua valutazione?

È stato sicuramente un evento eccezionale e coinvolgente, con riflessi politici e mediatici di enorme valore. Questo Congresso ha ulteriormente accresciuto il nostro orgoglio di appartenenza e ha rafforzato il sentimento identitario che ha accomunato in quei tre giorni, non solo gli oltre 3.000 delegati e ospiti fisicamente presenti alla Nuvola, ma anche tutti gli iscritti e simpatizzanti. È emersa la consapevolezza delle proprie potenzialità e delle proprie responsabilità, al servizio dei lavoratori, dei pensionati e dei giovani. E, al contempo, si sono affermate la volontà e la determinazione a costruire il futuro da protagonisti. Tutto ciò è davvero possibile perché la Uil, come dice il nostro Segretario generale, Carmelo Barbagallo, ormai non è più seconda a nessuno.

PREVIDENZA

Da luglio pagamento quattordicesima ai pensionati ultra64enni

Anche quest'anno, sulla mensilità di luglio, l'INPS erogherà d'ufficio la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni, in presenza di determinate condizioni reddituali personali, tenuto conto delle novità intervenute con la legge di Bilancio 2017.

Lo rende noto l'Istituto con il messaggio n. 2389 del 13/6/2018 con il quale comunica i requisiti reddituali per il 2018. Il reddito complessivo individuale non deve superare il tetto di 13.192,92 euro (due volte il trattamento minimo annuo).

Il beneficio consiste in una somma variabile a seconda del reddito annuo del richiedente, in relazione agli anni di contribuzione, e viene attribuito d'ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2018 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 30 giugno 2018, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni.

A coloro che perfezionano il requisito anagrafico dal 1° agosto (per la Gestione privata ed Enpals) o dal 1° luglio (per le Casse pensionistiche della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2018 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2018, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la somma sarà attribuita con la rata di dicembre 2018.

Gli interessati saranno informati dalla Direzione Generale del pagamento della quattordicesima con l'indicazione dell'importo.

Il pensionato che non riceva la quattordicesima e ritenga di averne diritto può, in ogni caso, presentare apposita domanda di ricostituzione on line, attraverso il sito internet dell'Istituto, o attraverso il patronato.

ANF: importi e livelli reddituali per il periodo 1°luglio 2018 – 30 giugno 2019

Ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare l'INPS, con la circolare n. 68 del 11/5/2018, comunica che sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare, per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, tenuto conto dell'intervenuta variazione calcolata dall'ISTAT, pari a +1,1%.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Le tabelle si trovano sul sito www.italuil.it nell'area trattamenti di famiglia.

ASSISTENZA

Indennità di maternità anche al padre adottivo libero professionista

Il padre libero professionista ha diritto all'indennità di maternità (in sostituzione della madre) a seguito dell'adozione di un bambino straniero, nel rispetto del principio dell'alternatività tra i due genitori e nell'interesse del minore.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10282/2018, respingendo il ricorso di Cassa Forense che aveva negato l'indennità di maternità a un avvocato padre di un bambino adottato, in sostituzione della madre. In primo e secondo grado l'avvocato aveva invece ottenuto la condanna della Cassa al pagamento in proprio favore della somma di Euro 4.706,55.

In particolare si richiama la pronuncia della Corte Costituzionale n. 385 del 2005 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non prevedevano che al padre libero professionista spettasse il diritto a percepire, in alternativa alla madre, l'indennità di maternità in caso di adozione. Riconoscere il diritto all'indennità al padre adottivo o affidatario che sia lavoratore dipendente ed escluderlo, viceversa, nei confronti di colui che eserciti la libera professione, crea un comportamento discriminatorio tra genitori e tra lavoratori autonomi e dipendenti.

Inoltre, ad avviso della Consulta, gli istituti nati a salvaguardia della maternità, come i congedi e i riposi giornalieri, non hanno più, come in passato, il fine precipuo di protezione della donna, ma sono destinati alla difesa del preminente interesse del bambino che va tutelato non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente fisiologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo che sono collegate allo sviluppo della sua personalità. Al fine di garantire, in caso di adozione e affidamento, una completa assistenza al bambino nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia, non riconoscere l'eventuale diritto del padre all'indennità di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001 in alternativa alla madre, costituirebbe un ostacolo alla presenza di entrambe le figure genitoriali.

Nel caso di specie la Cassazione precisa anche che è stato rispettato il termine perentorio di 180 giorni per la proposizione della domanda perché decorrente dalla data di ingresso del minore in famiglia e non dalla data del suo ingresso in Italia.

Conclude la Suprema Corte che, "in attesa dell'intervento del legislatore per gli aspetti richiesti dalla Corte Costituzionale, il giudice a quo è, comunque, tenuto ad individuare sul piano interpretativo la regola per il caso concreto che dia concreta vitalità al principio imperativo stabilito con la sentenza di accoglimento".

LAVORO

È nullo il licenziamento per malattia quando non sia terminato il periodo di comportamento

È "nullo" e non "inefficace" il licenziamento del lavoratore a causa del protrarsi della malattia prima che risulti esaurito il periodo di comportamento.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12568 del 22 maggio 2018, rilevando un apparente contrasto giurisprudenziale tra inefficacia e nullità del licenziamento, hanno chiarito che le due sanzioni non sono in contrasto tra loro in quanto riguardano fattispecie diverse.

In particolare, un indirizzo afferma la mera inefficacia del licenziamento irrogato in costanza di malattia, efficacia posticipata alla cessazione dello stato patologico, l'altro asserisce la nullità del licenziamento irrogato prima che risulti esaurito il periodo di comportamento in violazione dell'art. 2110, comma 2, cod.civ.

Si precisa che il periodo di "comporto" è il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro spettante al lavoratore ammalato, durante il quale continua a percepire dal datore di lavoro la retribuzione o parte di essa e durante il quale non può essere licenziato. Detto periodo è disciplinato diversamente a seconda dei vari contratti di lavoro.

Il caso riguarda un lavoratore per il quale sia il Tribunale sia la Corte di Appello ritenevano che il licenziamento intimato, sebbene il periodo di comportamento non fosse ancora esaurito a tale data, fosse da considerarsi meramente inefficace (quindi, non producente momentaneamente effetti, ma comunque valido) fino all'ultimo giorno di malattia, anziché nullo ab origine per violazione dell'art. 2110, comma 2, cod. civ. come sostenuto dal ricorso del lavoratore in Cassazione.

Della questione sono state investite le Sezioni Unite ad avviso delle quali: "Ammettere come valido (sebbene momentaneamente inefficace) il licenziamento intimato ancor prima che le assenze del lavoratore abbiano esaurito il periodo massimo di comportamento significherebbe consentire un licenziamento che, all'atto della sua intimazione, è ancora sprovvisto di giusta causa o giustificato motivo e non è suscumbibile in altra autonoma fattispecie legittimante".

Deve, invece, darsi continuità – continuano le Sezioni Unite – alla giurisprudenza di Cassazione che considera nullo il licenziamento intimato solo per il protrarsi delle assenze dal lavoro, ma prima ancora che il periodo di comportamento risulti scaduto.

Il carattere imperativo dell'art. 2110, comma 2, cod. civ. non consente soluzioni diverse.

Infatti il diritto alla salute del lavoratore è sicuramente prioritario e non può essere adeguatamente protetto se non all'interno di tempi sicuri entro i quali il lavoratore, ammalatosi o infortunatosi, possa avvalersi delle opportune terapie senza il timore di perdere il proprio posto di lavoro.

SALUTE E SICUREZZA

Una tantum per i malati di mesotelioma non professionale

Con decreto interministeriale del 24 aprile 2018 è stata determinata nella misura di euro 5.600 l' indennità una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi, da ripartire in egual misura tra gli stessi, per gli anni 2018, 2019 e 2020.

Questo beneficio, introdotto in via sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017, a favore dei malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia o per l'esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per l'esposizione ambientale, nonché a favore degli eredi dei deceduti, è stato prorogato dalla legge di bilancio 2018 anche per il prossimo triennio fino al 2020.

Con il decreto interministeriale sono indicate anche le modalità per la presentazione della domanda, sia da parte degli stessi malati sia dai loro eredi.

Per accedere alla prestazione, coloro che sono affetti da mesotelioma presentano domanda all'INAIL su apposita modulistica, con la documentazione necessaria attestante di avere convissuto in Italia con il familiare lavoratore impiegato, nello stesso periodo, in una lavorazione che lo esponeva all'amianto.

L'esposizione ambientale sarà invece comprovata dalla documentazione attestante che l'interessato sia stato residente in Italia in periodi compatibili con l'insorgenza della malattia.

Alla domanda verrà allegata la documentazione sanitaria attestante la patologia e contenente la data della prima diagnosi, ai fini della compatibilità dei periodi di esposizione, familiare o ambientale, all'amianto con l'insorgenza della patologia stessa.

Nel caso di presentazione della domanda da parte degli eredi del deceduto per mesotelioma, questa deve essere inoltrata all'INAIL da uno solo degli eredi entro novanta giorni dalla data del decesso, corredata dalla delega degli altri aventi diritto e dalla documentazione amministrativa e sanitaria.

Il beneficio è erogato, sia ai malati di mesotelioma sia agli eredi, dall'INAIL in un'unica soluzione entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Qualora l'Istituto assicuratore accerti l'incompletezza della domanda, invita il richiedente a integrare la documentazione entro quindici giorni.

La prestazione è dovuta nel limite di spesa di 5,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Dal 1° luglio, rivalutazione degli indennizzi per danno biologico

Con decorrenza 1° luglio 2018 gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, erogati dall'INAIL, saranno rivalutati nella misura dell'1,10%.

Lo rende noto l'Istituto con determina del Presidente n. 254 del 29 maggio 2018, inviata al Ministero del lavoro per l'emanazione del relativo decreto.

Si ricorda che la legge di stabilità 2016 ha introdotto dal 2016 un sistema di rivalutazione automatica degli importi degli indennizzi, non solo in via straordinaria come previsto negli anni precedenti, disponendo che, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, sono rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat rispetto all'anno precedente.